



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Legge Regionale n. 15 del 04/08/2015

II DIREZIONE - Affari Finanziari e Tributari

SERVIZIO - Gestione Economica del Personale

UFFICIO - Gestione Rapporti con Istituti Finanziari e di Previdenza

DETERMINAZIONE

OGGETTO: Approvazione nuovo schema di "convenzione per delegazione di pagamento" relativo ai finanziamenti erogati da Istituti operanti nel settore del credito a favore dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina, da estinguersi mediante delegazione di pagamento.

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE

PROPOSTA N. 298 DEL 05-03-2018

DETERMINAZIONE N. 248 DEL 05-03-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI gli artt. 1269 e seguenti del codice civile concernenti la disciplina della delegazione di pagamento;

VISTO il T.U. approvato con DPR 4 Gennaio 1950 n. 180;

VISTO il D.P.R. n. 895 del 28/07/1950;

VISTE le circolari n. 46 dell'8/08/95, n. 63 del 16/10/96, n. 29 dell'11/03/98 emanate dal Ministero del Tesoro e le circolari n. 37 del 05/09/2003, n. 1 del 17/01/2011 e ss.mm.ii. emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in materia di prestiti da estinguersi mediante l'istituto della delegazione.

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 72 del 17/12/2007 con la quale è stato approvato lo schema di disciplinare "per adesione" per la regolamentazione dei rapporti con gli istituti operanti nel settore del credito che concedono finanziamenti mediante l'istituto della delegazione di pagamento, a favore di dipendenti della Provincia Regionale di Messina (oggi Città Metropolitana di Messina) da estinguersi con ritenute mensili sugli stipendi;

VISTE le successive modifiche apportate allo schema di cui sopra con Determinazioni Dirigenziali protocollate rispettivamente al n. 17 del 16/08/12 presso il III U.D. Servizi Finanziari, al n. 1130 del 10/11/2014 e al n. 136 del 10/02/2015 presso la Direzione Servizi Informatici;

VISTO lo schema di disciplinare "per adesione", inerente le delegazioni di pagamento, attualmente in vigore;

VISTA la circolare n. 2 del 15/01/2015 emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze avente per oggetto: "Trattenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante l'istituto della delegazione convenzionale di pagamento – Nuove istruzioni operative";

VISTO lo schema di convenzione-tipo relativo a contratti di finanziamento (delegazioni di pagamento) allegato alla sopra citata circolare;

CONSIDERATO utile integrare lo schema di convenzione attualmente in vigore con quanto indicato nello schema convenzione-tipo sopra citato, si ritiene necessario approvare il nuovo schema di "convenzione per delegazioni di pagamento";

VISTO Lo Statuto della Provincia Regionale;

VISTO il vigente Ordinamento degli EE.LL.;


VISTA la L.R. n. 15 del 04.08.2015 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

SOSTITUIRE l'attuale schema di disciplinare "per adesione" per la regolamentazione dei rapporti con gli Istituti operanti nel settore del credito che concedono finanziamenti, mediante delegazione di pagamento, a favore di dipendenti della Città Metropolitana di Messina da estinguersi con ritenute mensili sugli stipendi;

APPROVARE il nuovo schema di "convenzione per delegazioni di pagamento", che si allega al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale;

Il Responsabile dell'Ufficio
(Rag. Domenica Mangraviti)



Il Funzionario Resp. del Servizio
(Dott. Massimo Ranieri)



IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti;

DETERMINA

APPROVARE il nuovo schema di "convenzione per delegazioni di pagamento" per la regolamentazione dei rapporti con gli Istituti operanti nel settore del credito che

concedono finanziamenti, mediante delegazione di pagamento, a favore di dipendenti della Città Metropolitana di Messina da estinguersi con ritenute mensili sugli stipendi, che si allega al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale;

DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;

TRASMETTERE alla I Direzione Servizio Affari Generali – Ufficio Albo Pretorio per gli adempimenti di competenza.

IL DIRIGENTE F.F.
(Dott.ssa Maria Grazia Nulli)

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21/03/2014, si esprime parere di regolarità tecnico-amministrativa favorevole.

Messina, 05-03-2018

IL DIRIGENTE F.F.
(Dott.ssa Maria Grazia Nulli)

Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria
(art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii., art. 55, 5° comma della L. 142/90)

Il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa.

Messina, 05-03-2018

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI
VISTO PRESO NOTA
Messina 05/03/2018 Il Funzionario

Il Dirigente del Servizio Finanziario

IL DIRIGENTE F.F.
D.ssa Maria Grazia Nulli

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lett. A del D.L. 78/2009)

Il Responsabile del Servizio

Il Dirigente

Il Dirigente Servizio Finanziario

IL DIRIGENTE F.F.
D.ssa Maria Grazia Nulli

IL DIRIGENTE F.F.
D.ssa Maria Grazia Nulli

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

CONVENZIONE PER DELEGAZIONI DI PAGAMENTO

TRA

La CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA – C.F.: 80002760835,
con sede in Messina – Corso Cavour, rappresentata, giusta
determinazione del Direttore Generale n. 72 del 17/12/2007, dal
Dirigente della 2^a Direzione, attualmente _____,
nato a _____ il _____ C.F.:
_____ domiciliato per la sua carica presso la Città
Metropolitana di Messina – Corso Cavour, 87.

E

La _____ C.F./P.I.: _____ – con sede legale
in _____ Via _____, che opera nel
mercato del credito, ai sensi del decreto legislativo n. 385/1993 (di
seguito "Società"), è rappresentata dal _____, nato
a _____ il _____ – C.F.:
_____, domiciliato per la sua carica presso
_____, in qualità di _____

PREMESSO CHE

- la Società ha richiesto la stipula di una convenzione per la
concessione, ai dipendenti di questa Città Metropolitana di Messina, di
finanziamenti da estinguersi con ritenute mensili sui loro stipendi
applicabili mediante delega di pagamento da essi rilasciata in favore
della società medesima;

- le parti concordano che ai fini della presente convenzione le operazioni di delegazione di pagamento sono da ritenersi assimilate alle cessioni del quinto dello stipendio;
- i suddetti prestiti non sono garantiti dall'Amministrazione che non risponde per propria inadempienza nei confronti del delegatario per fatti dipendenti da azioni giudiziarie sugli stipendi.
- la presente convenzione intende disciplinare la delegazione che il dipendente pubblico (di seguito, anche amministrato) rilascia all'Amministrazione per pagare, tramite trattenuta sugli emolumenti mensili spettanti, la Società, in ragione dell'avvenuta sottoscrizione di un contratto di finanziamento;

VISTI

- gli artt. 1269 e seguenti del codice civile concernenti la disciplina della delegazione di pagamento;
- il D.P.R. n. 180 del 05/01/1950;
- il D.P.R. n. 895 del 28/07/1950;
- le circolari n. 46 dell'8/08/95, n. 63 del 16/10/96, n. 29 dell'11/03/98 emanate dal Ministero del Tesoro e le circolari n. 37 del 05/09/2003, n. 1 del 17/01/2011 e ss.mm.ii. emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in materia di prestiti da estinguersi mediante l'istituto della delegazione.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1

- 1) La Città Metropolitana di Messina, come sopra indicata, si impegna, 50 tramite i competenti Uffici che gestiscono il trattamento economico degli

impiegati, ad operare le ritenute sulle competenze mensili dei propri dipendenti che rilasciano apposita delega in favore della Società, nella misura in cui le trattenute stesse non superino i limiti previsti dal T.U. approvato con D.P.R. 5 Gennaio 1950 n° 180 e successive modificazioni, salvo i casi in cui si verifichi interruzione, sospensione di emolumenti, cessazione dal servizio del delegante o in caso di trasferimento ad altra Amministrazione.

2) L'Amministrazione non risponde nei confronti della Società per eventuali anticipazioni o concessioni di prestiti ai propri dipendenti, in assenza di preventivo benestare da parte dell'Amministrazione medesima.

3) L'Amministrazione non è responsabile per l'interruzione delle trattenute stipendiali a causa di atto o fatto non imputabile alla stessa.

4) Nessuna azione di rivalsa può essere fatta valere nei confronti dell'Amministrazione per inadempimento derivante da premorienza del dipendente, cessazione anticipata dal servizio e sospensione o riduzione dello stipendio.

ART. 2

1) Agli effetti della presente convenzione, i dipendenti possono stipulare con la Società contratti di finanziamento da rimborsare mediante delegazioni di pagamento per un periodo non inferiore ai dodici mesi e non superiore ai centoventi mesi. La durata di tale finanziamento non può eccedere il rimanente periodo del contratto di lavoro per il personale a tempo determinato, e, comunque per tutto il personale, il

75 previsto momento di conseguimento del diritto al trattamento di

quiescenza.

3) Eventuali richieste di rinnovo saranno consentite solo dopo che siano decorsi i due quinti della durata dei contratti medesimi.

ART. 3

1) La quota relativa all'istituto della delegazione deve essere unica e non superiore ad un quinto dello stipendio mensile al netto delle ritenute di legge, inclusa l'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non sono da considerarsi utili ai fini del computo del lordo della retribuzione, gli assegni concessi a sostegno del nucleo familiare.

2) In caso di concorso della delegazione convenzionale con la cessione garantita dal Fondo di cui all'art. 16 dello stesso T.U. n° 180/50 e/o con altre delegazioni, la cui esecuzione è atto dovuto per l'Amministrazione, fermo restando il limite del quinto dello stipendio per la cessione e la delegazione singolarmente considerate, non può, comunque, essere trattenuto più della metà dello stipendio netto, ai sensi dell'art. 70 del D.P.R. 180/50.

3) L'applicazione del tasso di preammortamento da parte della Società deve essere espressamente specificata nel contratto di finanziamento. Gli eventuali interessi di preammortamento sono calcolati in prededuzione dall'ammontare del finanziamento erogato dalla Società.

Art. 4

1) In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di credito erariali ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 19 Gennaio 1939 n° 295, o di ritenute d'ufficio per morosità ex artt. 60,

100 61 e 62 T.U. 180/50 o di altre disposizioni di legge, la quota delegata

continua ad essere trattenuta a condizione che al delegante sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione.

2) In caso di sopravvenuto pignoramento in danno del dipendente, la quota di retribuzione ceduta con deleghe verrà sospesa o comunque ridotta fino alla concorrenza del 50% della retribuzione netta.

ART. 5

1) La Città Metropolitana di Messina si impegna ad effettuare i versamenti delle quote, entro il mese successivo a quello in cui è stata operata la ritenuta, mediante accredito sul c/c bancario o postale della Società, la quale si impegna a comunicare a questa Amministrazione ogni variazione relativa al suddetto rapporto di c/c..

2) Si conviene, da ambo le parti, che eventuali oneri dovuti all'applicazione di commissioni bancarie sono da intendersi a totale carico della Società.

ART. 6

1) La Società si impegna a fronte dell'attività amministrativa svolta da questa Amministrazione, concernente le trattenute stipendiali, a sostenere gli oneri amministrativi in relazione al numero di delegazioni attivate nel corso di validità della presente convenzione.

2) Per la determinazione degli oneri amministrativi dovuti nonché per le modalità di versamento, le parti fanno integrale riferimento e rinvio alle previsioni recate dalle circolari diramate in proposito dalla Ragioneria Generale dello Stato. In particolare, la Società si obbliga a

125 corrispondere, "una tantum" l'onere nella misura di € 18,00 (euro

diciotto/00), per l'attivazione di ogni nuova delega e € 2,05 (euro due/05) mensili, per oneri di gestione per ogni delega attiva, fino alla scadenza.

3) Eventuali successivi aggiornamenti degli oneri amministrativi saranno applicati anche alle delegazioni già in essere.

ART. 7

Gli Uffici Finanziari dell'Ente provvederanno a ritenere gli oneri di cui al precedente articolo, sulle somme ritenute mensilmente al dipendente, destinandole al capitolo "proventi" del Bilancio di esercizio della Città Metropolitana di Messina, e ad effettuare le necessarie operazioni contabili di verifica, modifica e cessazione delle trattenute medesime.

ART. 8

1) Qualora il dipendente abbia già in atto un prestito e intenda rimborsarlo anticipatamente o contrarre un nuovo prestito con una Società diversa, dovrà richiedere al precedente mutuante il conto estintivo del residuo debito.

2) Agli atti dell'Amministrazione dovrà pervenire la documentazione idonea a dimostrazione dell'estinzione del prestito e conseguentemente darà corso alla nuova ritenuta dalla prima rata utile successiva a quella di ricezione dell'attestazione dell'avvenuta estinzione del debito per la precedente delegazione e dell'erogazione del nuovo finanziamento.

ART. 9

1) La presente convenzione entra in vigore dalla stipula del presente atto ed ha validità triennale, con esclusione di rinnovo tacito.

150 2) E' prevista la facoltà di recesso dalla presente convenzione di

ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con un preavviso di almeno sessanta giorni.

3) La presente convenzione non produce effetti in relazione alle partite stipendiali chiuse a seguito di cessazione dal servizio, per qualunque causa, del dipendente interessato a far data dall'avvenuta cessazione.

ART. 10

La Società è tenuta a fornire, a richiesta dell'Amministrazione, i sotto indicati documenti Societari utili alla valutazione dell'Amministrazione stessa per l'accreditamento della Società presso l'Ente:

1) Iscrizione in apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia e relativa autorizzazione di quest'ultima ai sensi del Dlgs n. 385/93.

2) Autocertificazione sostitutiva del certificato antimafia che attesti la non sussistenza di una delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 10 della legge n. 575/1965 e successive modificazioni;

3) Visura camerale della CCIAA;

4) Atto Costitutivo, in copia conforme all'originale;

5) Statuto, in copia conforme all'originale.

ART. 11

1) La Società si impegna a garantire, anche mediante l'attività espletata tramite i propri agenti in attività Finanziaria e/o mediatori, che a tutti i dipendenti di questo Ente siano praticate condizioni particolari che garantiscono un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi)

175 massimi che siano tutti comunque inferiori di almeno 3 (tre) punti

percentuali al "tasso soglia" così come trimestralmente definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della Legge 7 marzo 1996, n. 108 –recante disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria "Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese".

2) Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili a qualsiasi modo al servizio di mediazione e/o consulenza personalizzato, al ritiro e all'inoltro della documentazione occorrente ad una corretta istruttoria della pratica del finanziamento, dovranno quindi tutti essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento.

3) L'eventuale inadempimento a quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione unilaterale della presente convenzione, senza obbligo di preavviso.

ART. 12

1) La Società, a pena della risoluzione unilaterale della presente convenzione senza obbligo di preavviso, si impegna ad inviare trimestralmente, entro il 15 dei mesi di Aprile-Luglio-Ottobre e Gennaio, in quest'ultimo caso dell'anno successivo al periodo di riferimento, una tabella relativa alle operazioni di finanziamento concesse ai dipendenti provinciali, comprendente le sotto indicate voci:

- nominativo debitore
- importo lordo e netto erogato
- numero rate
- importo mensile rate
- tasso di preammortamento, T.E.G. – T.A.E.G. – I.S.C.
- decorrenza e scadenza finanziamento.

2) Nel periodo di vigenza della convenzione, la Società, si impegna a comunicare all'Amministrazione, entro il termine di trenta giorni dal verificarsi degli eventi, qualsiasi intervenuta variazione concernente la Società stessa, quali, ad esempio e senza pretesa di esaustività, il cambiamento della sede, il mutamento della denominazione sociale, l'avvenuta cessione del credito, nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica. Il mancato adempimento a tale impegno costituisce motivo di risoluzione della convenzione

. ART. 13

Le parti si impegnano, per i profili di propria competenza, a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del decreto legislativo n. 196/2003, recante il codice in materia di protezione dei dati personali.

ART. 14

1) Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi della normativa vigente ed è soggetto a registrazione in caso d'uso con relativa spesa a carico della parte richiedente la registrazione.

2) In caso di controversia, il foro competente è quello di Messina.

Letto, confermato e sottoscritto.

Messina, _____

Per la Città Metropolitana di Messina

Per la Società